DECRETO RILANCIO

Art. 74 rilancio

Modifiche all'articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole "fino al 30 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 luglio 2020";

b) al comma 5, le parole "130 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "380 milioni". Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Versione in vigore dal 19 maggio 2020, non più in vigore dal 19 luglio 2020 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Decreto Rilancio
Estremi	Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
Titolo	III — Misure in favore dei lavoratori
Capo	I — Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-rilancio/art-74-modifiche-all-articolo-26-in-materia-di-tutela-del-periodo-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it